

AZIENDA OSPEDALIERA "SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
DI CASERTA

Deliberazione n° 390 del 14 giugno 2018

Oggetto: APPLICAZIONE ATTO AZIENDALE APPROVATO CON DCA 46/2017 E CON DELIBERAZIONE N.234/2018 PUBBLICATO SUL BURC N°79/2017 ED AGGIORNATO NEL RISPETTO DEL DCA 8/2018 -ADOZIONE REGOLAMENTO ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE "INTRAMOENIA" DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO E DELLE ALTRE PROFESSIONALITA' DELLA DIRIGENZA DEL RUOLO SANITARIO"

IL DIRETTORE SANITARIO

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue, si rappresenta che ricorrono i presupposti finalizzati all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art.2 della Legge n.241/1990 e s.m.i.,

Premesso che

- con deliberazione n.150 del 27/09/2017 e s.m.i. questa Azienda ha provveduto ad adottare l'Atto Aziendale, in conformità alle linee di programmazione regionale ed alle prescrizioni del DCA n.33 del 17/05/2016;
- con Decreto n. 46 del 20/10/2017 avente per oggetto: "D.C.A. n.33/2016 Piano Regionale di Programmazione della Rete Ospedaliera ai sensi del D.M.70/2015. Atto aziendale A.O.R.N. Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta" è stato approvato dalla Struttura Commissariale e pubblicato sul B.U.R.C. n°79 del 30.10.2017;
- in data 12.02.2018 è stato pubblicato sul BURC n.12 il DCA n.8/2018 del 01.02.2018 con cui viene aggiornato il Piano Regionale di Programmazione della Rete Ospedaliera già adottato ai sensi al D.M. 70/2015 che, rispetto a quanto disposto dal DCA 33/2016 ha interessato l'A.O.R.N. di Caserta solamente per una riduzione a livello aziendale di n. 11 posti letto;
- con deliberazione n. 234 del 17.04.2018 questa A.O.R.N. ha preso atto del Decreto del Commissario ad Acta n.8 del 01/02/2018 pubblicato sul BURC n.12 del 12.02.2018 avente ad oggetto "*Piano Regionale di Programmazione della Rete Ospedaliera ai sensi del D.M. 70/2015 – Aggiornamento*" e, per l'effetto, si è provveduto all'adeguamento dell'Atto Aziendale già approvato con DCA 46/2017 e pubblicato sul BURC n°79/2017.

Considerato che

- l'articolo 10.2 del nuovo Atto Aziendale prevede che per una corretta e completa applicazione del presente Atto Aziendale, l'Azienda adotta ovvero conferma i regolamenti interni tra i quali è ricompreso quello per l'attività libero professionale "intramoenia" in coerenza con le norme di cui alla legge 120/2007 come modificata con D.L. n. 158/2012, convertito con legge 189/2012.

Dato atto che

- le OO.SS. dell'area dirigenza medica e S.P.T.A. e dell'area Comparto in data 31.05.2018 sono state convocate per il giorno 06.06.2018 con note Prot. 14770/u e Prot. n. 14771/u per discutere in decentrata, ognuno per quanto di competenza, i regolamenti aziendali;
- nella stessa seduta veniva concordato il termine del 13.06.2018 per la trasmissione di eventuali ulteriori osservazioni/considerazioni da parte delle OO.SS.;
- la Regione Campania con nota prot.364451 del 06.06.2018 ha comunicato l'approvazione del DCA 8/2018 da parte del tavolo interministeriale;
- in data 13.06.2018, la Direzione Strategica prende atto delle osservazioni fatte pervenire dalla O.S. CIMO con nota Prot. 0015817 del 13.06.2018.

Ritenuto

- di dover dare concreta attuazione all'Atto Aziendale a quanto sopra descritto e per l'effetto adotta, ovvero conferma, il Regolamento per l'attività libero professionale "intramoenia" del personale dirigente medico e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario, allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;

Attestato

- che il presente provvedimento, a seguito di istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è legittimo e utile per il servizio pubblico nonché conforme alla vigente normativa in materia;

PROPONE

1. **di adottare, ovvero confermare**, il Regolamento relativo all'Attività Libero Professionale "Intramoenia" del personale dirigente medico e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario, che, allegato alla presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale;
2. **di trasmettere** copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, alle UU.OO.CC. Affari Generali, U.O.C. Appropriatelyzza, Epidemiologia Clinica e Valutativa, Formazione, Qualità e Performance, Programmazione e Controllo di Gestione ed al Responsabile della Corruzione e della Trasparenza;
3. **di disporre** la pubblicazione del Regolamento sul sito istituzionale dell'Azienda nell'apposita sezione;
4. **di ritenere** la stessa deliberazione immediatamente eseguibile, per l'urgenza rappresentata in premessa.

IL DIRETTORE SANITARIODott.ssa Antonietta Siciliano


Vista la suesposta proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVODott. Gaetano Cubitosa
**IL DIRETTORE GENERALE****Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante**

nominato con D.G.R.C. n. 297 del 23.05.2017
impresso nelle funzioni con D.P.G.R.C. n.212 del 30.05.2017
deliberazione D.G. n. 1 del 31.05.2017 – immissione in servizio

- Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore Sanitario;
- Visti i pareri favorevoli resi sulla stessa dal Direttore Amministrativo

DELIBERA

1. **ADOTTARE, ovvero confermare**, il Regolamento relativo all'Attività Libero Professionale "Intramoenia" del personale dirigente medico e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario, che, allegato alla presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale;
2. **TRASMETTERE** copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, alle UU.OO.CC. Affari Generali, U.O.C. Appropriatelyzza, Epidemiologia Clinica e Valutativa, Formazione, Qualità e Performance, Programmazione e Controllo di Gestione ed al Responsabile della Corruzione e della Trasparenza;
3. **DISPORRE** la pubblicazione del Regolamento sul sito istituzionale dell'Azienda nell'apposita sezione;
4. **RITENERE** la stessa deliberazione immediatamente eseguibile, per l'urgenza rappresentata in premessa.

IL DIRETTORE GENERALEDott. Mario Nicola Vittorio Ferrante




Azienda Ospedaliera di Caserta
"Sant'Anna e San Sebastiano"
di rilievo nazionale e di alta specializzazione

Via Palasciano - 81100 Caserta (CE)


Direttore Generale: Dott. Maria Nicola Vittorio Ferrante

REGOLAMENTO

ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE "INTRAMOENIA"
DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO E DELLE ALTRE
PROFESSIONALITA' DELLA DIRIGENZA DEL RUOLO
SANITARIO

Sommario:

Art. 1	ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA – FINALITA'
Art. 2	SPAZI PER L'ATTUAZIONE DELL' ATTIVITA'
Art. 3	MODALITA' DI ATTIVAZIONE
Art. 4	TIPOLOGIA ED AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 5	COMPOSIZIONE DELLE EQIPES
Art. 6	ATTIVITA' E PERSONALE DI SUPPORTO
Art. 7	COMMISSIONE PARITETICA ED U.O. A.L.P.I.
Art. 8	DIVIETI
Art. 9	SANZIONI – REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE
Art. 10	MODALITA' DI INFORMAZIONE E PRENOTAZIONI
Art. 11	TARIFFE – PAGAMENTI –
Art. 12	RIPARTO PROVENTI PER LIBERA PROFESSIONAE IN REGIME AMBULATORIALE
Art. 13	RIPARTO PROVENTI PER LIBERA PROFESSIONAE IN COSTANZA DI RICOVERO ORDINARIO – D.H. – D.S.
Art. 14	COMPITI DEI DIRETTORI DI DIPARTIMENTO E DI UU.OO.CC.
Art. 15	ASSICURAZIONE
Art. 16	INFORMAZIONE AGLI UTENTI
Art. 17	NORMA FINALE



Art. 1 ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA – FINALITA'

Con il presente testo si regola l'esercizio della Attività Libero Professionale Intramoenia (

di seguito denominata A.L.P.I.) di tutti i dirigenti sanitari dell'Azienda Ospedaliera "S. Anna e San Sebastiano" di Caserta, con rapporto di lavoro esclusivo, sia a tempo indeterminato che determinato, espletata nel rispetto delle norme vigenti.

L' A.L.P.I. ha la finalità di garantire il diritto del cittadino a scegliere il proprio medico curante e/o l'équipe medica di fiducia, all'interno della struttura ospedaliera.

Per attività libero professionale intramoenia del personale dirigente medico e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario, si intende l'attività professionale espletata, individualmente o in équipe, al di fuori dell'orario di lavoro, in regime di ricovero e in regime ambulatoriale.

L'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria viene garantita nel rispetto dei seguenti principi:

- a) non essere in contrasto con le finalità istituzionali dell'Azienda, salvaguardando l'integrale e prioritario assolvimento dei compiti d'istituto e la piena funzionalità dei servizi;
- b) salvaguardare il primario ruolo istituzionale del servizio pubblico, diretto ad assicurare l'accessibilità alle cure sanitarie necessarie a chiunque ne faccia richiesta nei tempi utili a soddisfare il bisogno sanitario;
- c) garantire parità di trattamento degli utenti, indipendentemente dall'avvalersi del regime istituzionale ovvero di quello libero-professionale, garantendo la medesima qualità ed efficacia di prestazioni ed il rispetto dei tempi previsti dalle esigenze cliniche, dalle norme nonché della linee guida e dagli indirizzi regionali;
- d) garantire la trasparenza dell'offerta di prestazioni e delle relative tariffe attraverso la predisposizione di apposito tariffario;
- e) valorizzare le professionalità del personale dipendente operante nell'azienda;

Art. 2 SPAZI PER L'ATTUAZIONE DELL'ATTIVITA'

L'A.L.P.I. deve essere svolta all'interno di spazi di proprietà dell'Azienda Ospedaliera.

La Direzione Strategica si impegna ad individuare, nell'ambito dell'Azienda stessa, idonee strutture e spazi separati e distinti, da utilizzare per l'esercizio della attività libero-professionale.

Tali spazi non possono essere inferiori al 10% e superiori al 20% di quelli destinati all'attività istituzionale. La quota dei posti letto da utilizzare per l'attività libero professionale non può essere inferiore al 5% e, in relazione all'effettiva richiesta, superiore al 10% dei posti letto della struttura.

Non è consentito l'esercizio della attività libero professionale negli spazi non autorizzati.

Art. 3 MODALITA' DI ATTIVAZIONE

L'interessato dovrà produrre richiesta scritta di voler svolgere attività libero professionale individuale o d'équipe. (alleg. A: Modello/Attività Intramoenia)

La richiesta completa di tutti i suoi elementi e sottoscritta dall'interessato, deve essere accompagnata dal parere del Direttore di Struttura Complessa o dal parere del Responsabile di Struttura Semplice Dipartimentale convalidata dal Direttore di Dipartimento, e deve contenere :

- ◆ la disciplina in cui la libera professione viene svolta;
- ◆ le prestazioni offerte e le risorse da utilizzare ai fini della determinazione della tariffa;
- ◆ la necessità o meno di utilizzare personale di supporto, la sede, orario e giorni in cui si intendete effettuare l'attività;
- ◆ l'indicazione dell'onorario che si intende percepire.

L'autorizzazione viene rilasciata a seguito di deliberazione aziendale.

Art. 4 : TIPOLOGIA E AMBITO DI APPLICAZIONE

Si distinguono le seguenti tipologia di A.L.P.I. :

A. attività ambulatoriale : viene esercitata attraverso l'erogazione di prestazioni a cittadini non ricoverati, in struttura ambulatoriali dell'Azienda e si espleta nelle seguenti forme:

A.1 - individuale - viene espletata dal Dirigente individuato direttamente dal cittadino che esercita la libera scelta;

Non rientrano in questa fattispecie le C.T.U. disposte dall'Autorità Giudiziaria.

A.2 - divisionale - viene espletata dai dirigenti riuniti in équipe per l'esecuzione di prestazioni medico-chirurgiche o di prestazioni diagnostico-strumentali;

B. attività in regime di ricovero ordinario, D.H. , D.S. - viene espletata dai dirigenti attraverso l'erogazione di prestazioni medico-chirurgiche che necessitano di ricovero in Unità Operativa attrezzata individuata nella struttura aziendale. E' caratterizzata dalla richiesta da parte del cittadino di prestazione a pagamento in costanza di ricovero con contestuale scelta del professionista e/o dell'équipe.

L'attività operatoria deve essere programmata in coda all'attività istituzionale o mediate apertura di sale operatorie in orari aggiuntivi. Ogni deroga deve essere motivata dal Direttore dell'Unità Operativa ed autorizzata dalla Direzione Sanitaria.



La richiesta di ricovero deve essere presentata dall'assistito o da chi lo rappresenta alla U.O. A.L.P.I. che predispose apposito preventivo sulla base delle informazioni clinico-sanitarie fornite dal professionista.

Le prestazioni in favore dei pazienti ricoverati in regime A.L.P.I., che di norma vengono effettuate nel corso del normale orario di servizio, comportano la prestazione di un tempo aggiuntivo effettivo, da espletare in relazione e compatibilmente con i piani di lavoro prefissati per l'équipe interessata o per il singolo operatore.

Il ricovero in A.L.P.I., ove previsto e se autorizzato, va considerato a tutti gli effetti quale prestazione del SSN, anche ai fini della compensazione tra aziende sanitarie della stessa regione o tra regioni diverse, secondo le corrispondenti tariffe del DRG (art. 3, comma 6, L. 724/94).

Prima di procedere al ricovero l'assistito si assume l'impegno al pagamento, accetta le condizioni mediante la sottoscrizione del preventivo e versa:

1. una cauzione pari al 50% all'atto del ricovero;
2. il restante 50% al momento della dimissione.

La predetta attività non deve essere eseguita a pregiudizio e a scavalco delle normali liste di attesa e gli interventi non devono mai recare nocumento all'ordinaria attività di degenza.

C. prestazioni particolari - ipotesi in cui l'assistito chiede che la prestazione erogata al suo domicilio.

L'assistito esercita questa facoltà in relazione a:

- particolari prestazioni assistenziali in corso di particolari condizioni di salute;
- rapporto fiduciario con il medico prescelto;
- è svolta, a **carattere occasionale**, fuori dell'orario di servizio ed in fasce orarie che non contrastino con l'attività ordinaria;
- deve essere richiesta al CUP preventivamente dal paziente;
- in casi urgenti l'assistito può rivolgersi direttamente allo specialista di fiducia che deve informare il CUP il primo giorno lavorativo utile;
- viene effettuata, di norma, nell'ambito del territorio regionale.

E. attività di medicina legale – specifico insieme di prestazioni, non erogate in via istituzionale dal S.S.N. che, comunque, concorrono a migliorare l'offerta qualitativa dell'Azienda. Tali attività sono quelle peritali di parte, intese ad assicurare assistenza medico-legale e/o specialistica in ambito civile e penale ad utenti paganti in proprio.

Le attività rese al di fuori delle sedi autorizzate (aule giudiziarie e/o studi privati) dovranno essere fatturate secondo le modalità previste per l'attività medico-legale di ufficio.

Non fanno parte dell'A.L.P.I. le prestazioni rientranti nei compiti di istituto la cui validità legale discende proprio dallo stato giuridico di incaricato di pubblico servizio-medico-certificatore;

F. attività di medico competente – fermo restando le limitazioni previste ai sensi di legge in materia di incompatibilità, possono essere erogate al di fuori della struttura aziendale ai sensi della legge 81/08 e ss.mm., attraverso appositi atti convenzionali.

G. attività di consulenza - espletamento di prestazioni professionali dei dirigenti sanitari individualmente o in équipe a favore di struttura pubbliche o private, che ne fanno richiesta all'A.O.

Le attività di consulenza possono essere prestazioni per unità di prodotto o ad ora. La remunerazione delle prestazioni rese per unità di prodotto verrà determinata dall'A. O. sulla base di una trattativa con il richiedente, che terrà conto delle tariffe minime per professioni ordinistiche, dell'offerta sanitaria di mercato delle prestazioni richieste e della tariffa media dei dirigenti che effettuano l' A.L.P.I. nella stessa branca di interesse.

Per la remunerazione delle prestazioni ad ora si terrà conto della tariffa prevista dalla normativa vigente.

Essa viene attuata mediante apposita convenzione con:

G.1 Servizi sanitari di altra azienda o Ente del comparto, mediante apposita convenzione, tra le istituzioni interessate, che disciplini i limiti orari minimi e massimi dell'impegno, comprensivi anche dei tempi di raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro, il compenso e le modalità di svolgimento;

G.2 Presso istituzioni pubbliche non sanitarie o istituzioni socio-sanitarie senza scopo di lucro, mediante apposita convenzione tra i soggetti istituzionali.

La convenzione deve esplicitare:

G.2.1 : che l'attività non è in contrasto con le finalità istituzionali del SSN;

G.2.2 : la durata della convenzione;

G.2.3 : la natura delle prestazione, che non può configurare un rapporto di lavoro subordinato e deve essere a carattere occasionale;

G.2.4: i limiti di orario dell'impegno, che devono essere compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro;

G.2.5 : l'entità e le modalità di corresponsione del compenso;

G.2.6 : le motivazioni e i fini della consulenza onde accertarne la compatibilità con l'attività d'istituto.

G.3 Presso aziende pubbliche o private non sanitarie, per attività connesse a verifica delle attività erogate o alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori in applicazione della normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro, previa

apposita convenzione che disciplini compiti, limiti orari, compenso e modalità di svolgimento;

G.4 presso strutture sanitarie private autorizzate e non accreditate, localizzate, di norma, nel territorio della regione, mediante apposita convenzione come al punto G.2;

G.5 presso l' A.O. a favore di strutture sanitarie pubbliche o private, localizzate, di norma, nel territorio della regione, mediante apposita convenzione come al punto G.2-.

E. attività di consulto : espletamento di prestazioni professionali, da parte di un dirigente sanitario, specificamente indicato dall'utente, nella richiesta all'Azienda.

Le attività di cui sopra non possono comportare un impegno orario e un volume di attività superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali.

Deve essere effettuata al di fuori dell'orario di lavoro, dei turni di pronta disponibilità e di guardia.

Viene attestata – in entrata ed in uscita - digitando il codice 1 (uno) del rilevatore presenza in servizio.

Art. 5 COMPOSIZIONE DELLE EQUIPES

L'équipe può essere costituita da dirigenti afferenti alla stessa struttura o disciplina o da dirigenti afferenti a più unità operative e autorizzata.

Il dirigente prescelto dal paziente assume il ruolo di "capo équipe" ed ha il diritto di scegliere i componenti che formeranno l'équipe stessa. E' responsabile di tutti i compiti inerenti il ricovero, ivi compresa la compilazione della cartella clinica, della SDO e di ogni certificazione relativa al ricovero.

Il capo équipe designa al suo interno un referente/coordinatore che tiene i rapporti con l'Azienda.

Per prestazioni che richiedono la presenza dell'anestesista dovrà essere assicurata, pena la mancata autorizzazione, la disponibilità, oltre l'orario di servizio, anche di questa figura professionale.

Il personale di supporto tecnico, infermieristico, all'esercizio della libera professione è tenuto a formalizzare su apposito modulo predisposto la propria disponibilità, precisando per quale tipologia di attività viene presentata.

Art. 6 : ATTIVITA' E PERSONALE DI SUPPORTO

Si definisce attività di supporto l'attività professionale integrativa o di sostegno necessaria o indispensabile all'esercizio dell' A.L.P.I. in ogni sua forma, direttamente

o indirettamente connessa alla prestazione professionale richiesta ed erogata, garantita da personale sanitario e non sanitario comunque necessario per il compiuto espletamento dell'attività nell'interesse dei professionisti, del cittadino e dell'Azienda. Il personale di supporto per l'attività ambulatoriale, diagnostica e/o strumentale, si distingue in:

- personale del ruolo sanitario, dirigente e non dirigente;
- personale infermieristico, tecnico e della riabilitazione;
- personale che, nell'ambito delle proprie funzioni collabora per assicurare l'esercizio della attività libero professionale (es. personale amministrativo, etc.) specificatamente individuato per ogni unità operativa.

L'attività deve essere effettuata al di fuori dell'orario di lavoro, dei turni di pronta disponibilità e di guardia.

Viene attestata – in entrata ed in uscita - digitando il codice 1 (uno) del rilevatore presenza in servizio.

Art. 7 : COMMISSIONE PARITETICA ED U.O. A.L.P.I.

Con atto deliberativo la Direzione Strategica istituisce una Commissione Paritetica alla quale sono affidati i seguenti compiti:

1. verifica della corretta applicazione delle norme vigenti in materia di libera professionale e delle norme contenute nel presente regolamento aziendale;
2. monitoraggio dell'andamento dell'attività istituzionale in rapporto all' A.L.P.I. effettuata;
3. aggiornamento e modifiche del regolamento, a seguito di provvedimenti legislativi e/o per gli effetti dovuti a modifiche e/o attivazioni in regime ordinario di nuovi livelli assistenziali ed innovative tecnologia sanitarie, valutazione di situazioni controverse.

L' Unità Operativa A.L.P.I. indirizza, coordina e verifica la corrispondenza dell'esercizio dell'A.L.P.I. così come disciplinato dal presente regolamento.

Supporta la Commissione Paritetica nello svolgimento della sua attività, e nello specifico:

- accoglie le istanze dei dirigenti istruendo le relative pratiche amministrative, compresa la predisposizione di atti autorizzativi da sottoporre alle determinazioni della Direzione Strategica;
- detiene, tramite il CUP, l'elenco dei dirigenti con le specifiche discipline, gli onorari ed orari delle prestazioni;
- verifica la rispondenza dell'esercizio dell'A.L.P.I. alle indicazioni del presente regolamento;

- rileva i volumi delle prestazioni erogate in A.L.P.I. in relazione ai volumi delle corrispondenti prestazioni effettuate in attività istituzionale;
- concorre alla definizione degli spazi aziendali in materia di libera professione;
- propone soluzioni organizzative in collaborazione con le Unità Operativa interessate;
- propone la modulistica d'uso.

Art. 8 DIVIETI

Durante l'esercizio dell'attività libero professionale non è consentito:

- 1) l'uso del ricettario unico regionale;
- 2) l'attivazione di procedure d'accesso in regime S.S.N. ai servizi difformi da quanto previsto dalla normativa vigente;
- 3) la riscossione di proventi;

L'attività ALPI:

A) non può essere effettuata nei casi di:

- ❖ assenza per malattia e/o infortunio,
- ❖ ferie,
- ❖ legge 104/92,
- ❖ permessi retribuiti che interessano l'intero arco della giornata,
- ❖ congedo collegato al recupero biologico e/o rischio radiologico,
- ❖ astensione dal servizio ai sensi delle leggi a tutela della maternità,
- ❖ astensione dal servizio per congedi parentali,
- ❖ sciopero,
- ❖ aspettativa non retribuita,
- ❖ sospensione dal servizio per provvedimenti cautelari collegati a procedure disciplinari,
- ❖ articolazione flessibile dell'orario di servizio con regime di impegno ridotto.

B) non può essere effettuata nelle unità operative di emergenza:

- ❖ unità coronarica,
- ❖ pronto soccorso
- ❖ rianimazione
- ❖ dialisi

C) non può essere effettuata se comporta un impegno orario o un volume di prestazioni superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali e nel rispetto dell'attuale normativa che regola l'orario del lavoro;

I dirigenti che non hanno optato per il rapporto esclusivo non possono effettuare prestazioni libero professionali, anche di natura occasionale e periodica diretta e di équipe.

Ai sensi dell'art. 60 del CCNL 1998-2001 non rientrano le sottoelencate attività che già comportano la corresponsione di emolumenti ed indennità:

- ❖ partecipazione, in qualità di docente, a corsi di formazione, diplomi universitari, scuole di specializzazioni;
- ❖ collaborazione a riviste e pubblicazione del relativo interventi;
- ❖ relazioni a convegni e pubblicazione del relativo intervento;
- ❖ partecipazioni a commissioni di concorso o altre commissioni presso Enti e Ministeri;
- ❖ partecipazione a comitati scientifici;
- ❖ partecipazione ad organismi individuali della propria categoria professionale o sindacale;
- ❖ attività professionale resa a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni di volontariato.

Tale attività può essere svolta esclusivamente previa autorizzazione da parte dell'Azienda, ai sensi dell'art. 58, comma 7, del DLgs 29/1993, che dovrà valutare se, in ragione della continuità o della gravosità dell'impegno richiesto, non vi sia incompatibilità con l'attività e gli impegni istituzionali.

Art. 9 SANZIONI – REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE L'A.L.P.I.

La violazione delle norme comporta grave responsabilità e dà luogo a sanzioni commisurate alla gravità dell'infrazione, l'eventuale recidiva delle stesse può comportare:

- 1) richiamo scritto;
- 2) decurtazione di proventi;
- 3) riduzione / sospensione temporanea dall'esercizio dell'attività libero professionale;
- 4) esclusione dall'esercizio della libera professione.

Le procedure di accertamento delle responsabilità disciplinari ed i criteri per l'assegnazione delle sanzioni dovranno essere predisposti a cura del Direttore U.O.C. / U.O.S.D. di appartenenza su comunicazione del Servizio G.R.U. e/o A.L.P.I. e se necessario, considerata la gravità della violazione, trasmettere gli atti all'ufficio per i Provvedimenti Disciplinari.

La violazione degli obblighi connessi alla esclusività del rapporto di lavoro, alla insorgenza di conflitto di interessi o di situazioni che comunque implicino forme di concorrenza sleale, salvo che il fatto non costituisca reato, comportano la risoluzione



del rapporto di lavoro e la restituzione dei proventi percepiti per l'attività prestata in modo non conforme alla norma, e al presente atto.

Art. 10 MODALITÀ DI INFORMAZIONE E PRENOTAZIONE

- a) presso lo sportello CUP;
- b) telefonicamente al numero verde 800911818 – oppure al n. 0823/1761547;
- c) rivolgendosi, in casi urgenti, direttamente al dirigente, il quale provvederà a trasmettere l'elenco delle prenotazioni acquisite al CUP il primo giorno lavorativo utile.

Art. 11 TARIFFE – PAGAMENTO

TARIFFE - le tariffe, determinate direttamente dal professionista, sono disponibili presso:

- Centro Unico di Prenotazioni (CUP);
- sul sito aziendale

PAGAMENTO - Il pagamento dovrà essere effettuato dall'utente prima dell'erogazione della prestazione richiesta secondo le seguenti modalità:

- ❖ presso lo sportello CUP;
- ❖ tramite versamento su Bollettino di C/C postale n. 10022812 intestato a: Azienda Ospedaliera di Caserta – via Tescione trav. Palasciano – 81100 Caserta -, indicando la causale con la prestazione A.L.P.I. corrispondente;
- ❖ tramite versamento di Bonifico Bancario intestato a: Azienda Ospedaliera di Caserta – presso la Banca UNICREDIT Filiale di Caserta codice IBAN: IT17B0200814903000400006504, indicando la causale con la prestazione A.L.P.I. corrispondente;
- ❖ tramite P.O.S..

In nessun caso la riscossione degli onorari potrà essere effettuata direttamente dal Dirigente Sanitario.

Art. 12 RIPARTO PROVENTI PER LIBERA PROFESSIONAE IN REGIME AMBULATORIALE

L'onorario stabilito direttamente dall'interessato e contrattato a norma del CCNL dell'area medica e veterinaria e del CCNL dell'area non medica con la Direzione

Aziendale, comprende l'onorario e i costi di recupero aziendali il cui riparto avviene a secondo della tipologia di prestazioni come da tabelle allegate B -C- D .

Art.13 RIPARTO PROVENTI PER LIBERA PROFESSIONE IN COSTANZA DI RICOVERO ORDINARIO - D.H. – D.S.

L'Azienda garantisce l'esercizio dell'A.L.P.I. in costanza di ricovero ordinario - D.H. – D.S. per le prestazioni garantite anche nell'ambito dell'attività istituzionale.

Il professionista prescelto dal paziente, per un ricovero pagante per prestazione in regime di ricovero ordinario - D.H. – D.S. o per una prestazione ambulatoriale complessa, dovrà collaborare con l'Ufficio Libera Professione al fine di redigere un preventivo di spesa, in base al tariffario delle prestazioni e dei servizi.

La tariffa lorda a carico dell'utente è così costituita così come da tabella allegata E
Prima di procedere al ricovero l'utente accetta le condizioni mediante la sottoscrizione del preventivo (alleg. F) e versa:

- 1) una cauzione pari al 50% all'atto del ricovero;
- 2) il restante 50% al momento della dimissione.

Art. 14 COMPITI DEI DIRETTORI DI DIPARTIMENTO E DI UU.OO.CC.

I Direttori di Dipartimento e di U.O.C., nell'ambito del quale opera lo specialista che intende esercitare l' A.L.P.I. , stabiliscono d'intesa con il dirigente la modalità di erogazione: sede, orari, giorno, numero delle prestazioni, uso dello strumentario/apparecchiature e presenza di personale di supporto.

Compete al Direttore di U.O.C. di concerto con il Direttore del Dipartimento e con il Direttore Sanitario concordare con il dirigente l'uso di apparecchiature/strumentario, verificare che l'attività libero professionale non comporti incompatibilità con i compiti istituzionali e che lo specialista in regime istituzionale svolga uguale prestazione, provvedendo, se il caso, a rimuovere ostacoli e/o proponendo modifiche all'organizzazione in essere.

ART. 15 ASSICURAZIONE

La copertura assicurativa è garantita ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale in materia.

Art. 16 INFORMAZIONE AGLI UTENTI

L'Azienda dovrà predisporre adeguata informazione agli utenti per quanto riguarda le prestazioni offerte sia in regime di ricovero che ambulatoriale.

In particolare per l'attività ambulatoriale dovranno essere opportunamente diffusi gli orari dedicati all'attività libero professionale, le tariffe relative alle prestazioni offerte e le modalità ed il luogo di pagamento delle prestazioni.

Ugualmente per l'attività di ricovero dovranno essere opportunamente diffuse le tariffe delle prestazioni, l'importo dei servizi alberghieri, le modalità e il luogo di pagamento delle prestazioni.

ART. 17 NORMA FINALE

All'entrata in vigore del presente atto cessano di avere efficacia tutte le discipline regolamentari del medesimo istituto adottate in precedenza.

Il presente regolamento può essere soggetto a modificazioni o revisione qualora se ne ravvisi l'utilità e l'interesse per l'azienda o in seguito a nuove e diverse disposizioni legislative.